



N. 239/EL-177/141/2011-PR2

Il Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E GEOMINERARI

di concerto con

*il Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE E LA QUALITA' DELLO SVILUPPO

VISTO il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato dPR 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTA l'istanza n. TE/P20090013372 del 16 ottobre 2009, con la quale la Terna S.p.A. – Direzione Sviluppo Rete e Ingegneria, Viale Egidio Galbani, 70 – 00156 Roma (C.F. 05779661007) e la Transenergia S.r.l., Via Piffetti 15, 10143 Torino (C.F. 08528090015) hanno congiuntamente chiesto al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'autorizzazione, avente efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e urgenza, di inamovibilità, nonché di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, alla costruzione ed all'esercizio del tratto ricadente in territorio italiano



di un'interconnessione in corrente continua ad altissima tensione (250÷350 kV) HVDC tra l'Italia e la Francia denominata "Piemonte – Savoia" ed opere accessorie;

CONSIDERATO che l'intervento oggetto di autorizzazione, in particolare, prevede la realizzazione di:

- una stazione di conversione da corrente continua a corrente alternata, da ubicare all'interno dell'esistente stazione elettrica 380/220/150 kV di "Piossasco", di proprietà di Terna S.p.A., in provincia di Torino;

- un elettrodotto a +/- 250÷350 kV cc in cavo interrato dalla suddetta Stazione di Conversione al confine di Stato, della lunghezza di circa 95 chilometri;

CONSIDERATO che l'elettrodotto in cavo interrato consta di due moduli di potenza pari a 500 MW nominali ciascuno, di cui uno, di proprietà di Terna S.p.A., unitamente a tutti gli apparati comuni, è qualificabile come "linea pubblica" e farà parte della RTN e l'altro, di proprietà di Transenergia S.r.l., è qualificabile come una "linea privata", cosiddetta merchant line, secondo quanto previsto dal Regolamento n. 714/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, e sarà sottoposto a procedura di esenzione dalla disciplina del diritto di accesso dei terzi, ai sensi del predetto Regolamento;

VISTO il decreto n. 239/EL-177/141/2011 del 7 aprile 2011 con il quale è stato approvato il progetto definitivo per la costruzione, da parte delle società Terna S.p.A. e Transenergia S.r.l., delle suddette opere;

VISTO, in particolare, il comma 4 dell'articolo 4 del citato decreto autorizzativo con il quale questi Ministeri hanno stabilito il termine di cinque anni, a decorrere dal 7 aprile 2011, per la realizzazione delle suddette opere;

CONSIDERATO che la "linea privata" autorizzata è stata individuata da Terna S.p.A. quale infrastruttura di interconnessione con l'estero sulla frontiera italo-francese, da realizzare ed esercire nella forma di "*interconnector*", ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 99/2009 e del Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;

VISTA la comunicazione prot. n. TRISPA/P20150003441 del 2 aprile 2015, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., in nome e per conto di Terna S.p.A., in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 16, commi 1 e 12, della Convenzione annessa alla Concessione rilasciata a Terna S.p.A. per l'attività di dispacciamento e trasmissione dell'energia elettrica nel territorio nazionale, ha comunicato a questo Ministero la costituzione della società Terna Interconnector S.r.l. (società controllata da Terna S.p.A. e con la partecipazione di Terna Rete Italia e di



Transenergia S.r.l.), società strumentale alla realizzazione dell'interconnessione con la frontiera francese ex articolo 32 della legge n. 99/2009;

CONSIDERATO che, allo scopo di perseguire la realizzazione e la gestione, per conto dei soggetti investitori terzi, della “linea privata” autorizzata come ‘*interconnector*’ Italia-Francia è stata costituita la società Piemonte-Savoia S.r.l. (interamente controllata da Terna Interconnector S.r.l.);

VISTO il decreto n. 239/EL-177/141/2011-VOL del 18 maggio 2015, con il quale l'autorizzazione già rilasciata alla Società Transenergia S.r.l. con il citato decreto n. 239/EL-177/141/2011 del 7 aprile 2011 è stata volturata alla Società Piemonte – Savoia S.r.l., con sede in Roma in Viale Egidio Galbani 70 (C.F. 1331831001);

VISTA l'istanza n. TE/P20150006702 del 23 dicembre 2015, integrata con note n. TE/P20160000865 dell'11 febbraio 2016 e n. TE/P20160001306 del 7 marzo 2016, con la quale le società Terna S.p.A. e Piemonte Savoia S.r.l., non essendo in grado di ultimare, nel termine stabilito, la costruzione delle opere autorizzate, hanno chiesto la proroga di quattro anni del termine medesimo;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 13, comma 5 del dPR n. 327/2001, l'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre la proroga dei termini per un periodo di tempo che non supera i due anni;

PRESO ATTO che le società Terna S.p.A. e Piemonte Savoia S.r.l. hanno dichiarato, in merito alla disponibilità delle aree, che l'ultimazione delle attività di asservimento dei terreni interessati dal tracciato si sarebbe conclusa entro due anni;

VISTO il decreto n. 239/EL-177/141/2011-PR dell'11 aprile 2016, con il quale il termine di cinque anni, fissato nel comma 4 dell'articolo 4 del decreto n. 239/EL-177/141/2011 del 7 aprile 2011, è stato prorogato di quattro anni;

VISTO il decreto n. 239/EL-177/141/2011-VL del 5 agosto 2016, con il quale è stata approvata una variante localizzativa al progetto autorizzato con decreto n. 239/EL-177/141/2011 del 7 aprile 2011, riguardante una variante di tracciato tra i comuni di Bussoleno e Salbertrand, al fine di limitare la realizzazione di gallerie/cunicoli appositamente dedicati all'alloggiamento dei cavi;

VISTO il decreto n. 239/EL-177/141/2011-VL2 del 28 novembre 2017, con il quale è stata approvata una variante localizzativa al progetto autorizzato con decreto n. 239/EL-177/141/2011



del 7 aprile 2011, riguardante una variante di tracciato nel comune di Avigliana, località Cava Sada;

VISTE le Denunce di Inizio Attività di cui al comma 4-sexies dell'art. 1-sexies del d.l. n. 239/2003 e s.m.i., che sono state presentate nel corso dei lavori di realizzazione, riguardanti ottimizzazioni sia del layout della SE di Piossasco che del tracciato nei comuni di Exilles e di Salbertrand;

CONSIDERATO che, per l'implementazione della capacità sulla frontiera francese ai sensi della L. n. 99/2009, Terna S.p.A. ha costituito la società Pi.Sa. 2 S.r.l. (interamente controllata da Terna), con lo scopo di presentare una istanza di esenzione per la capacità di 250 MW per conto dei soggetti investitori terzi, con riferimento all'*interconnector* Italia - Francia;

VISTO il decreto n. 239/EL-177/141/2011-VOL2 del 22 maggio 2019, con il quale l'autorizzazione già rilasciata alla Società Terna S.p.A. con il citato decreto n. 239/EL-177/141/2011 del 7 aprile 2011 è stata volturata alla Società Pi.Sa. 2 S.r.l., con sede in Roma in Viale Egidio Galbani 70 (C.F. 15144241005);

VISTA l'istanza n. TERNA/P20190065263 del 20 settembre 2019, con la quale le società Pi.Sa. 2 S.r.l. e Piemonte Savoia S.r.l., non essendo in grado di ultimare, nel termine stabilito dal decreto autorizzativo n. 239/EL-177/141/2011 del 7 aprile 2016 e già prorogato di quattro anni con decreto n. 239/EL-177/141/2011-PR dell'11 aprile 2016, la costruzione delle opere autorizzate, hanno chiesto la proroga di ulteriori due anni del solo termine di ultimazione delle stesse;

CONSIDERATO che nella suddetta istanza le società Pi.Sa.2 s.r.l. e Piemonte Savoia S.r.l. hanno fatto presente che vi è stato un allungamento dei tempi di realizzazione dell'opera oltre la data già prorogata del 7 aprile 2020 che hanno comportato una posticipazione dell'avvio dei cantieri, a causa di eventi di forza maggiore di sotto riportati:

- in conseguenza alla frana sulla strada statale SS335, l'autostrada A32 risultava essere l'unico collegamento viario dell'abitato di Bardonecchia e del Traforo autostradale del Frejus con la bassa Val di Susa e la città di Torino, per cui il gestore della A32 Sitaf ha espresso diniego all'apertura dei cantieri di realizzazione dell'Interconnector, rendendo necessario riprogrammare le lavorazioni relative alla realizzazione delle opere civili propedeutiche alla posa del cavo in A32;

- successivamente Sitaf ha reso noto che, nonostante l'avvenuta riapertura della strada statale SS335, il diniego all'apertura di cantieri con scambio di carreggiata sarebbe stato prorogato fino alla primavera 2019 in conseguenza dell'aggiornamento della pianificazione di alcune attività manutentive programmate da Sitaf lungo i viadotti della Tratta Alta in A32;

Siglato MB

N. 239/EL-177/141/2011-PR2



CONSIDERATO che nelle suddette note le società Pi.Sa.2 S.r.l. e Piemonte Savoia S.r.l. hanno, quindi, rappresentato che l'allungamento dei tempi di realizzazione delle opere è stato determinato da motivi imputabili a fattori non prevedibili;

CONSIDERATO che l'intervento di cui trattasi non rientra nelle categorie di opere da sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale, né a verifica di assoggettabilità;

VISTA la Delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per 6 mesi dalla data della Delibera medesima, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO, in particolare, l'articolo 103 del suddetto decreto legge, che ha disposto, tra l'altro, che: *"Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati,....., in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza"*;

CONSIDERATO che, pertanto, il termine stabilito dall'articolo 4, comma 5 del citato decreto n. 239/EL-269/228/2015 del 10 giugno 2015 è prorogato fino alla data del 29 ottobre 2020;

RITENUTO di concedere la proroga richiesta per l'ultimazione delle suddette opere per il periodo compreso fra il 29 ottobre 2020 e il 7 aprile 2022, essendo le motivazioni del ritardo imputabili a cause di forza maggiore;

DECRETA

Articolo 1

Il termine di ultimazione dei lavori di cinque anni, fissato nel comma 4 dell'articolo 4 del decreto n. 239/EL-177/141/2011 del 7 aprile 2011, già prorogato di ulteriori 4 anni con decreto n. 239/EL-177/141/2011-PR del 1 aprile 2016, è ulteriormente prorogato fino al 7 aprile 2022.

Articolo 2

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto



sul Bollettino Ufficiale regionale che dovrà avvenire a cura e spese della Pi.Sa.2 S.r.l. e Piemonte Savoia S.r.l

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE INFRASTRUTTURE E LA
SICUREZZA DEI SISTEMI
ENERGETICI E GEOMINERARI
(Ing Gilberto Dialuce)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA CRESCITA
SOSTENIBILE E LA QUALITA'
DELLO SVILUPPO
(Dott. Oliviero Montanaro)